



26130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ca + cl

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 12/10/2016 - CC

R.G.N. 2531/2014
non 26130
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2531-2014 proposto da:

COOPPIU' SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 10257181007, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

Am

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA COOPPIU' SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., P.IVA 10257181007, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

8407
16

marginale del ricorso e giusto provvedimento di nomina del Giudice Delegato del 14/02/2014;

- controricorrenti -

nonchè contro

DI VARANO MARCO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 6825/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, emessa il 25/11/2013 e depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. È stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Coop più Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma depositata in cancelleria il 16 dicembre 2013, che ha rigettato il reclamo da essa proposto avverso la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento;

che il curatore fallimentare resiste con controricorso;

considerato che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod.proc.civ. e dell'art 15 l.f nonché 24 Cost, in relazione all'art 360 nn.3 e 5 cod.proc.civ per aver la Corte d'Appello ritenuto valida la notifica della istanza per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art 140 cod.proc.civ al legale rappresentante risultante dal registro delle imprese, nonostante questi



fosse ormai cessato dalla carica e tale cessazione fosse stata comunicata al Registro imprese;

ritenuto che la doglianza non pare fondata, ove si consideri l'orientamento, che questa Corte di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare (cfr.ex multis: Cass.n.22754/12), secondo cui le variazioni nella rappresentanza della persona giuridica o della sede non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese, e lo sono solo a partire dalla data di iscrizione;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 3.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 DIC. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il presidente

Marco Jona

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima